

EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL CODICE DEI CONTRATTI

REDATTA DALLA COMMISSIONE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO

Con legge 78/2022, il Parlamento ha delegato il Governo a varare il nuovo codice dei contratti entro sei mesi dalla sua pubblicazione e quindi entro il prossimo 20 dicembre. Il Governo, al fine di acquisire un contributo tecnico dal Consiglio di Stato, ha costituito presso lo stesso Consiglio una commissione, la quale ha redatto una prima bozza del nuovo codice dei contratti, che il Governo approverà con un decreto legislativo.

In occasione della Conferenza Nazionale dello scorso 21 ottobre, gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Italia hanno approvato, a larga maggioranza, un documento con i principi a cui ispirarsi e gli obiettivi da raggiungere per una riforma che punti al rilancio della centralità del progetto, alla semplificazione ed all'apertura del mercato ai giovani ed ai professionisti di talento.

Gli Ordini sottoscrittori del presente documento, in attuazione ai principi condivisi ed agli obiettivi individuati dalla CNO, con le proposte che seguono, intendono offrire il proprio contributo al CNAPPC, affinché il testo del codice, elaborato dalla commissione appositamente istituita presso il Consiglio di Stato, possa essere modificato al fine di superare le criticità rilevate.

Di seguito vengono stralciate ed emendate le parti oggetto delle proposte di modifica, trascritte evidenziando in nero il testo base, in rosso il testo integrativo ed in ~~barato~~ le parti da rimuovere.

omissis dall'art. 1 all'art. 13 (nessun emendamento)

Articolo 14

Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
 - a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato II; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III;
 - c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III;
 - d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato IV.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
 - a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
 - b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati all'allegato IV.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, immediatamente applicabile con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

4.bis. Il valore stimato dei servizi di architettura e ingegneria è calcolato utilizzando le tabelle allegate al decreto che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, emanerà entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. I predetti corrispettivi, così calcolati, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale strumento di calcolo ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica il decreto di cui all'art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016, con ripartizione dei corrispettivi relativi al progetto definitivo tra le due fasi del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, in relazione alle prestazioni richieste. Al fine di salvaguardare la qualità delle prestazioni professionali e nel rispetto del principio di cui all'art. 8 comma 2, le stazioni appaltanti non possono affidare servizi di architettura e ingegneria ed altre prestazioni di carattere intellettuale a titolo gratuito o a titolo di sponsorizzazione o rimborso e non possono subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

Obiettivi: Reintrodurre il cosiddetto “decreto parametri”, strumento assolutamente indispensabile alle stazioni appaltanti per calcolare l'importo a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria. Tutto ciò, non solo per garantire la qualità delle prestazioni e la dignità dei professionisti, ma soprattutto per garantire trasparenza negli affidamenti, nella consapevolezza che le procedure di scelta del contraente variano con il variare dell'importo stimato dei corrispettivi.

omissis dal comma 5 al comma 17 (nessun emendamento)

omissis dall'art. 15 all'art.40 (nessun emendamento)

Articolo 41

Livelli di progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;

g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;

h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

1 bis. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui all'articolo 46. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto nel libro II.

1 ter. Al fine di rilanciare le attività dei liberi professionisti e di imprimere un'accelerazione alla progettazione dei lavori finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le stazioni appaltanti, sino al 31 dicembre 2026, affidano i servizi di architettura e ingegneria prioritariamente ad operatori economici esterni alla stazione appaltante.

2. L'allegato XII **individua, a titolo non esaustivo, i lavori di particolare rilevanza di cui al comma precedente**, definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. L'allegato ha natura regolamentare ed è sostituito, integrato e modificato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. L'allegato XII stabilisce altresì le prescrizioni per la ~~sua~~ redazione **del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione** da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.

4. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, **salvaguardando la qualità della progettazione**.

Obiettivi: gli emendamenti ai commi 1 bis e 2 sono finalizzati a chiarire in quali casi le stazioni appaltanti debbano ricorrere ad un concorso di progettazione. L'emendamento al comma 1 ter è invece finalizzato a rilanciare le attività dei liberi professionisti e ad imprimere contestualmente un'accelerazione alla progettazione dei lavori del PNRR, nella consapevolezza che gli operatori economici, rispetto alla pubblica amministrazione, sono molto più attrezzati per eseguire velocemente la progettazione, ricorrendo più agevolmente a nuove tecnologie digitali come, ad esempio, quella del BIM. L'emendamento al comma 3 è inserito per maggiore chiarezza, mentre quello al comma 4 al fine di garantire la salvaguardia della qualità nelle prestazioni professionali.

omissis dal comma 5 al comma 12 (nessun emendamento)

Articolo 42

Verifica della progettazione

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP **esegue personalmente la verifica per progetti di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.14, avvalendosi, ove occorra, di figure qualificate di supporto. Nei casi in cui il progetto sia relativo a lavori di importo pari o superiore alla suddetta, se la verifica viene effettuata dai soggetti individuati dall'allegato XII ed il RUP ne segue comunque lo svolgimento** ~~non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione,~~ garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

Obiettivi: semplificare le procedure di verifica dei progetti di importo inferiore alla soglia di cui all'art.14, nella consapevolezza che i tempi della progettazione (compresa verifica e validazione) incidono attualmente sull'esecuzione delle opere pubbliche per una percentuale pari al 38%, come risulta dai dati forniti dall'Agenzia di Coesione Territoriale nel rapporto 2021 sul Recovery Plan.

omissis dal comma 3 al comma 5 (nessun emendamento)

Articolo 43

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo **dei lavori** a base di gara **pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art.14** ~~---~~ **euro**. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato XIII, di cui al comma 4.

Obiettivi: riservare l'uso del BIM, alla data dell'1 gennaio 2025, per progetti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, lasciando che, per piccoli progetti di importo sotto tale soglia, l'uso del BIM non sia obbligatorio ma premiale, come stabilito nel comma 2 (che non è oggetto di emendamenti).

omissis dal comma 3 al comma 5 (nessun emendamento)

Articolo 44

Appalto integrato.

1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, **solo nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo, quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.**

Tale facoltà non può essere **in ogni caso** esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore a €. **1.000.000** ~~1.000.000~~ e, indipendentemente dal loro valore, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

Obiettivi: ridimensionare l'appalto integrato, procedura che ha già mostrato i propri limiti, alimentando una serie di contenziosi e relegando il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione dei lavori pubblici. Tale procedura viene pertanto riservata ai casi particolari individuati nello stesso emendamento. Il comma 6 è finalizzato a garantire ai progettisti una maggiore indipendenza dall'impresa esecutrice dei lavori, attraverso il riconoscimento diretto, da parte della stazione appaltante, dei corrispettivi agli stessi spettanti per la progettazione esecutiva dei lavori.

omissis art. 45 (nessun emendamento)

Articolo 46

Concorsi di progettazione.

1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE.

2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici è finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica e si svolge di regola in due gradi. Nel primo i concorrenti elaborano una proposta ideativa. Nella seconda i concorrenti ammessi elaborano gli elaborati necessari ad approfondire l'idea progettuale.

2. bis. Nei casi in cui il concorso riguarda lavori di estrema semplicità, la stazione appaltante, motivando tale scelta, può ricorrere al concorso ad unica fase, finalizzato a raggiungere un progetto con livello di approfondimento pari a quello di cui al terzo periodo del comma precedente.

~~2. ter. Il vincitore del concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, perfeziona il progetto raggiungendo il livello di Progetto di fattibilità tecnica ed economica. una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase vengono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase viene elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguarda un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.~~

3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere **prevede ordinariamente** che il progetto esecutivo, **previo reperimento delle risorse necessarie**, sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2. **Qualora la stazione appaltante non preveda l'opzione di cui al primo periodo dovrà motivare tale scelta. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, a valle della procedura concorsuale, il vincitore può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.**

4. Nei casi in cui la stazione appaltante intenda acquisire **solo** un'idea progettuale, può ricorrere ad un concorso ~~Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi~~ di idee finalizzato all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici. **Il bando del concorso può prevedere l'affidamento al vincitore delle successive fasi della progettazione alle stesse condizioni di cui al precedente comma 3 oppure, in alternativa, l'opzione di porre l'idea premiata, e possono essere poste** a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare **i concorrenti già precedentemente premiati** qualora in possesso dei ~~relativi~~ requisiti **necessari** ~~sogettivi~~.

5. I concorsi di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto dell'anonimato dei concorrenti per l'intera procedura e sino al momento in cui viene reso noto il giudizio espresso dalla commissione di cui al comma successivo.

6. La commissione giudicatrice dei concorsi viene indicata direttamente nel bando o nel disciplinare o, in alternativa, viene nominata con successivo provvedimento della stazione appaltante, comunque prima dell'avvio delle procedure concorsuali, al fine di consentire ai concorrenti la possibilità di segnalare, mantenendo l'anonimato, l'eventuale incompatibilità di un membro della stessa commissione, permettendone la sostituzione.

La commissione è composta di un numero dispari di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 93, comma 5. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. I membri della commissione esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione finale della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

- a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
- c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
- d) assume le decisioni anche a maggioranza;
- e) redige i verbali delle singole riunioni;
- f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

Obiettivi - commi 2 - 2 bis: rilanciare il concorso a due fasi (o due gradi) quale procedura prioritaria rispetto al concorso ad una fase; procedura che, negli ultimi anni, ha dimostrato una serie di limiti, in quanto coinvolge un numero eccessivo di concorrenti nella redazione di elaborati molto impegnativi (vicini al livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica). Tutto ciò, da un lato, carica di un lavoro eccessivo i concorrenti e le commissioni giudicatrici e, dall'altro, non garantisce la qualità delle prestazioni professionali. Di contro, il concorso a due gradi, prevede una prima parte in cui i concorrenti sono chiamati a rappresentare solo l'idea progettuale ed una seconda parte in cui i concorrenti ammessi sono chiamati a sviluppare il progetto, a fronte della certezza di accedere al montepremi. Ciò determina le migliori condizioni per valorizzare il talento dei concorrenti e per acquisire una rosa di progetti di alta qualità, il migliore dei quali sarà successivamente sviluppato dal vincitore sino al livello esecutivo.

Obiettivi - comma 2 ter: reintrodurre un dispositivo già contenuto nell'art. 154 del D.Lgs. 50/2016, che si ritiene indispensabile per offrire al vincitore del concorso la possibilità di raggiungere il livello di PFTE entro 60 giorni dalla proclamazione. Tutto ciò nella consapevolezza che sarebbe assurdo pretendere che tutti i concorrenti ammessi producano un PFTE completo, già in fase concorsuale.

Obiettivi - commi 3-4: chiarire che i concorsi (di progettazione e/o di idee) devono essere finalizzati, da un lato, a scegliere il miglior progetto tra quelli ammessi alla fase finale e, dall'altro, ad individuare l'operatore economico a cui affidare, previo reperimento delle risorse, i successivi livelli della progettazione. Tutto ciò al fine di scongiurare il rischio che vengano banditi concorsi destinati a rimanere sulla carta, come più volte accaduto in passato.

Obiettivi - commi 5-6: considerato che i partecipanti ad un concorso sono coperti da anonimato, è necessario stabilire in modo chiaro che la nomina della Commissione giudicatrice debba avvenire in fase di pubblicazione del disciplinare o comunque prima dell'avvio delle procedure concorsuali, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione (quando viene meno l'anonimato, con la decriptazione, in seduta pubblica, dei codici e conseguente accoppiamento dei progetti agli autori degli stessi), invalidando così l'intera procedura.

Omissis dall'art. 47 all'articolo 67(nessun emendamento)

Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) **e lettera f) ed all'articolo 66, comma 1, lettera f) e lettera g)**, anche se non ancora costituiti, ~~e lettera e).~~ In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Obiettivi: precisare che la clausola è riferita anche agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 66, sanando una carenza del D.Lgs. 50/2016 che aveva comportato una specifica precisazione da parte di ANAC, al cap. 5 della Nota illustrativa al Bando Tipo 3.

omissis dall'art. 69 all'articolo 81 (nessun emendamento)

Articolo 82.

Documenti di gara.

1. Costituiscono documenti di gara, in particolare:

a) il bando o l'avviso di gara;

b) il disciplinare di gara;

c) il calcolo dell'importo a base di gara;

~~e) d) il capitolato speciale o il capitolato prestazionale, nel caso di servizi di architettura e ingegneria;~~

~~e) e) le condizioni contrattuali proposte.~~

2. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei predetti documenti prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

Articolo 83

Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.

1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il Codice Identificativo della Gara acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato XXIII, **tra cui è sempre compreso il calcolo dell'importo a base di gara, quando l'avviso o il bando riguarda l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria.** I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.

3. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Obiettivi: inserire il calcolo dell'importo a base di gara nella documentazione di cui agli articoli 82 e 83, quando l'avviso o il bando riguarda l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, in quanto tale elaborato è fondamentale, sia nelle gare che nelle indagini di mercato "per motivi di trasparenza e per permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e valutare la convenienza della prestazione ai fini della partecipazione alla procedura negoziata", così come più volte ribadito da ANAC, da ultimo anche nell'atto n. 2666/2022 del 27.07.2022 qui citato.

omissis dall'art. 84 all'articolo 99 (nessun emendamento)

Articolo 100.

Requisiti di ordine speciale.

1. I requisiti di partecipazione riguardano:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

omissis dal comma 3 al comma 10 (nessun emendamento)

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell'anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

11 bis. Nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite un'adeguata copertura assicurativa, valutata sulla base della polizza contro i rischi professionali, posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. Qualora tale polizza assicurativa sia di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione. In alternativa, solo a seguito di adeguate motivazioni, le stazioni appaltanti potranno richiedere un fatturato globale relativo ai migliori tre degli ultimi cinque, che non potrà comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto. Le stazioni appaltanti, nelle procedure di cui al precedente periodo, possono chiedere agli operatori economici la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale attraverso un elenco dei servizi di architettura e ingegneria svolti negli ultimi 15 anni, relativi ad opere appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti

Obiettivi: Reintrodurre, per i servizi di architettura e ingegneria, con regole ancora più incisive, l'opzione già prevista dall'art. 83 del D.Lgs.50/2016, al fine di consentire agli operatori economici la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari con una polizza assicurativa contro i rischi professionali, adeguatamente dimensionata in relazione all'importo dell'appalto. Tale opzione, alternativa al fatturato annuo, costituisce un notevole elemento di apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole. Inoltre, la proposta di estendere ad un intervallo più lungo il periodo di validità dei requisiti richiesti, prende spunto da quanto già previsto dall'allegato XVII del D. Lgs. 50/2016, ripreso dalle Linee guida ANAC, al fine di assicurare una più ampia partecipazione. Si evidenzia, infine, che già la bozza di Regolamento elaborata, nel luglio 2020, dalla commissione di supporto giuridico-amministrativo per l'esame dello schema di regolamento unico, indicava un periodo di 15 anni per la dimostrazione dei requisiti speciali, in analogia con quanto previsto per la qualificazione SOA.

omissis dall'articolo 101 all'art.105 (nessun emendamento)

Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura (cauzione provvisoria).

1. L'offerta è corredata da una "garanzia provvisoria" pari al due per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'uno per cento oppure incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia fideiussoria deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

omissis dal comma 2 al comma 10 (nessun emendamento)

11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, **la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** ed ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Obiettivi - Promuovere la più ampia partecipazione alle gare di servizi di architettura e ingegneria, abolendo la cauzione provvisoria anche per gli affidamenti relativi alla direzione dei lavori.

omissis articolo 107 (nessun emendamento)

Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti.

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti ~~e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee~~ sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato XXV.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'allegato I;
- b) **i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;**
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato.

Obiettivi: Nei concorsi di progettazione, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è senza dubbio fuori luogo, in quanto, in tali procedure, l'unico elemento di valutazione riguarda la qualità del progetto, per cui si ritiene doveroso perfezionare il testo dell'art. 108 comma 1, in quanto potrebbe generare dubbi ed incertezze tra gli addetti ai lavori.

omissis dal comma 3 al comma 5 (nessun emendamento)

omissis dall'art. 109 all'art.113 (nessun emendamento)

Articolo 114.

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.

omissis dal comma 1 al comma 4 (nessun emendamento)

4. Nel caso di contratti di importo non superiore ad un milione di euro ~~e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi interferenze~~, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, **previo apposito incarico della stazione appaltante.**

omissis comma 5 (nessun emendamento)

~~6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.~~

Obiettivi Comma 4: Nella consapevolezza che il rischio di interferenze è presente in quasi tutti i cantieri, al fine di non alimentare incertezze ed eventuali contenziosi, appare più semplice legare il doppio incarico (direzione lavori- sicurezza in fase di esecuzione) al solo limite di importo dei lavori (un milione), sottolineando che il direttore dei lavori, anche per lavori di importo inferiore a tale soglia, svolge le attività di Coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione, previo apposito incarico della stazione appaltante e conseguente riconoscimento dei corrispettivi relativi alla prestazione aggiuntiva.

Obiettivi Comma 6: Al fine di promuovere la valorizzazione di ambedue le categorie, evitando interferenze e sovrapposizioni, in linea con gli emendamenti già proposti all'articolo 41 comma 1 ter, si ritiene utile una progressiva distinzione del ruolo dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, assegnando prioritariamente ai primi il ruolo di controllo dei processi tecnico-amministrativi nell'esecuzione delle opere pubbliche ed ai secondi la progettazione e la direzione dei lavori. Il comma 6 dell'articolo 114, di cui si propone la cancellazione, si muove lungo una direzione diametralmente opposta.

omissis dal comma 1 al comma 5 (nessun emendamento)

omissis art.115 (nessun emendamento)

Articolo 116

Collaudo e verifica di conformità.

omissis dal comma 1 al comma 6 (nessun emendamento)

7. **Fermo restando quanto stabilito con l'articolo 50 comma 7**, con l'allegato XXX sono disciplinati e definiti le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

omissis dal comma 8 al comma 11 (nessun emendamento)

Obiettivi: L'emendamento è finalizzato ad evitare sovrapposizioni con l'art.50 comma 7, il quale prevede: che "Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato ... dal direttore dei lavori ..."

omissis dall'art.117 all'art.230 (nessun emendamento)

Allegato 1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

Art. 3 – comma 1 lettera g ter)

“Concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali ed archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, ~~con o senza assegnazione di premi.~~

<p>Obiettivi: Il concorso di progettazione prevede sempre un montepremi da distribuire al vincitore ed ai premiati. Non si comprende dunque la parte finale “<i>con o senza assegnazione di premi</i>”, di cui si propone l’eliminazione, che peraltro aprirebbe scenari incompatibili con quanto stabilito nell’art. 8 comma 2 e nell’art. 14 (emendamento – comma 4 bis)</p>

F/to

I Presidenti degli Ordini di

Agrigento, Alessandria, Aosta, Avellino, Barletta-Andia-Trani (BAT), Bolzano, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Chieti, Campobasso, Cosenza, Crotona, Cuneo, Enna, Fermo, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Gorizia, Imperia, Isernia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Padova, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Pordenone, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.